



Roma, 25 giugno 2020

**MINISTERO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
IL DIRETTORE**

Alla RSU
A tutto il personale

OGGETTO: Risposta a nota RSU.

Con riferimento alla nota pervenuta da codesta RSU in data 22.6 si chiarisce quanto segue:

Nessuna disposizione contrattuale prevede che il personale debba "forzatamente" fruire di giorni di ferie; le norme vigenti (art. 28 CCNL) prevedono altresì che il periodo di ferie sia goduto, compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'anno solare (comma 9); lo stesso periodo può essere frazionato in più parti, nel rispetto delle citate esigenze di servizio, assicurandosi tuttavia il godimento di due settimane consecutive nell'arco temporale compreso tra giugno e settembre, compatibilmente con i turni prestabiliti (comma 12).

Come si evince dalla lettura testuale di detto articolo, le ferie debbono essere fruiti: fruire delle ferie non è una facoltà ma è un obbligo a carico del datore di lavoro che deve far sì che esse siano godute dal lavoratore. Se consentirle è un dovere del datore di lavoro, espletarle è un obbligo del lavoratore unitamente alla necessità di programmarle tenendo conto delle esigenze organizzative. La Costituzione, all'art. 36, comma 3, stabilisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali alle quali non può rinunciare. L'accumulo delle ferie "pregresse", come è facilmente intuibile dall'esame delle norme vigenti, non è né un diritto del lavoratore, né una prassi accettabile. La formazione di cumuli di decine di giorni di ferie arretrate, è, conseguentemente, indice di violazioni normative e contrattuali, cagionate tanto dal datore di lavoro quanto dal lavoratore ed è spia, qualora incentivata o addirittura favorita, di un'azione gestionale del datore "distratta" se non addirittura male organizzata. Il datore, quindi, ha il dovere di far godere al lavoratore tutte le ferie annuali. Tutte. Come e quando? Soccorre nella risposta a tale quesito l'interpretazione autentica del Codice Civile, articolo 2109, comma 2, il quale recita: *"Nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi"*. *"Esse sono fruiti nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre"*, specifica l'articolo 28, comma 12, del vigente CCNL, come precisato in premessa.

Dunque, il diritto alle ferie va armonizzato sempre e comunque con le esigenze dell'impresa, che per noi dipendenti pubblici coincide con le esigenze di servizio. Il datore di lavoro ha un obbligo specifico: consentire al dipendente, che però deve chiederlo, di godere delle ferie per due settimane consecutive tra giugno e settembre. Negli altri periodi dell'anno non può esservi dubbio che le ferie sono da programmare in modo che siano effettuate, tutte, non solo in considerazione di utilità specifiche del lavoratore, ma anche di esigenze di servizio.

Premesso tutto ciò, appare davvero singolare che codesta RSU ritenga di dover difendere il diritto a "non" fruire delle ferie in quanto, come è facilmente intuibile dalla attuale situazione contingente, non si ritiene verosimile un rinvio di ferie all'anno 2021, poiché all'atto di cessazione del forzato periodo di "lavoro agile", al momento non quantificabile temporalmente, tutto il personale dovrà necessariamente essere utilizzato in modalità di lavoro "in presenza" per garantire la regolare ripresa dell'attività amministrativa che ha avuto un rallentamento in questo periodo di emergenza sanitaria, durante il quale le disposizioni di legge emanate, per tutelare il diritto alla salute e quindi alla vita, hanno imposto la sospensione e/o il differimento di alcune tra le attività che caratterizzano il nostro lavoro.

In un momento particolare come questo si impone una scelta etica, imprescindibile che è quella di adoperarsi per rendere concreti i principi sanciti dall'art 97 della Costituzione. Il buon andamento della pubblica amministrazione è il faro che orienta il nostro operato, operato che oggi più che mai deve essere esemplare. Queste riflessioni sono state alla base della direttiva emanata con la quale si chiedeva al personale di usufruire delle ferie nel periodo estivo.

L'emergenza sanitaria in atto ha imposto di ridurre al minimo la presenza in ufficio a partire dal mese di marzo e così fino al 31 luglio, nella speranza tornare alla normalità dal mese di settembre, ma ne consegue che non si potrà garantire una massiccia fruizione di ferie, potendosi invece prevedere sin da oggi che i periodi richiesti saranno giocoforza scaglionati nel corso del resto dell'anno in corso e non necessariamente nel periodo natalizio, tradizionalmente periodo di lavoro intenso. Per tale unico motivo, ritenendo di agevolare le legittime aspettative dei dipendenti e immaginando che il pieno recupero del benessere psicofisico non potesse prescindere da una richiesta di fruizione di almeno 15 giorni lavorativi (anche non consecutivi) nel periodo luglio/agosto, ha emanato la direttiva oggetto di contestazione, nella certezza che tale disposizione non potesse che essere accolta favorevolmente dalla totalità del personale. Inoltre, per venire incontro ad alcune richieste pervenute nel frattempo per le vie brevi, si è stabilito di "allargare" l'iniziale periodo luglio/agosto inserendo la possibilità di fruizione dei 15 giorni in parola anche nei mesi di giugno e settembre.

Probabilmente il senso e lo spirito di queste scelte non sono state comprese da codesta RSU che si sta battendo affinché le ferie non vengano fruite in estate ma in un non meglio specificato arco temporale successivo, che viste le premesse, si tradurrebbe, agli effetti pratici, in una costrizione a richiedere giorni di ferie nei mesi autunnali e comunque entro il 31 dicembre, ai sensi del già citato comma 9.

Premesso tutto quanto sopra, non si ha nessuna difficoltà a specificare che le ferie potranno essere fruite dal personale tutto e senza eccezioni e nel pieno rispetto del contratto nel periodo che esso più riterrà congruo, garantendosi due settimane consecutive da giugno a settembre; parimenti si specifica che tutto il personale dovrà indicare i giorni di cui vorrà fruire avendo cura di fare in modo che gli stessi siano esauriti entro il 2020.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
(D.SSA MARINA INCHES)